

Pubblicato il 28/12/2021

N. 00866/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00626/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 626 del 2021, proposto da:

Consorzio Stabile Santa Chiara Società Consortile A R.L., e V. Anthony Group S.r.l., quale Consorziata Esecutrice del Consorzio Stabile Santa Chiara Società Consortile A R.L., rappresentate e difese dagli avvocati Fabio Francario e Dario De Blasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio De Blasi, in Roma, via del Plebiscito 102;

contro

Comune di Cagliari, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Frau, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

S.I.C.A.L. S.r.l.S, non costituita in giudizio;

per l'annullamento:

- della Determinazione Dirigenziale n. 4143 del 16.6.2021 avente ad oggetto
“Gara n. 15 neg/SUA/2021: RDO APERTA mediante ricorso alla piattaforma telematica SardegnaCAT per l'affidamento dei lavori di realizzazione di 350 loculi e 96

nicchie nel Cimitero di San Michele – anno 2021. CIG: 8696378E23 – CUP: G25I2000008004 – Esclusione dei concorrenti Consorzio Stabile Santa Chiara Soc. Cons. a r.l./V. Anthony Group S.r.l. e RTC Marturana Costruzioni s.r.l./Vullo Salvatore – annullamento d'ufficio Determinazione n. 3546/2021 – Aggiudicazione all'operatore economico S.I.CAL. S.r.l.s. P.Iva 01179590953”;

- della nota del Comune di Cagliari prot. n. 170595/2021 del 10.6.2021 di rigetto delle deduzioni difensive;

- della nota prot. n. 156643 del 27.5.2021 di comunicazione di avvio del procedimento di esclusione.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cagliari.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2021 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Con determinazione dirigenziale 7 aprile 2021, n. 2365, il Comune di Cagliari ha indetto una procedura aperta, mediante richiesta di offerte sulla piattaforma telematica SardegnaCAT, per l'affidamento, con il criterio del minor prezzo, dei lavori per la realizzazione di n. 350 loculi e n. 96 nicchie nel Cimitero di San Michele, con importo complessivo a base d'asta pari a 349.925,08 euro.

Hanno partecipato alla gara, tra gli altri, il Consorzio Stabile S. Chiara Società Consortile a r.l. (da qui in poi soltanto “Consorzio”), che ha indicato quale consorziata esecutrice dei lavori la V Anthony Group S.r.l., il RTI tra Marturana Costruzioni S.r.l. e Vullo Salvatore, nonché la S.I.C.A.L. S.R.L.S.

Nella propria domanda la V Anthony Group S.r.l. ha specificato che *“il socio di maggioranza della società “V ANTHONY GROUP SRL” (detenendo il 55% del capitale sociale) è il Sig. Vullo Salvatore, con sede in Fava, Via Italia, 6”*.

All'esito della procedura selettiva, con determinazione dirigenziale 24 maggio 2021, n. 3546, il Comune ha aggiudicato i lavori al RTI Marturana

Costruzioni S.r.l. - Vullo Salvatore, collocando il Consorzio al penultimo posto della graduatoria.

In sede di verifica dei requisiti soggettivi di partecipazione, con nota del 27 maggio 2021 il Comune ha informato il Consorzio dell'intervenuto avvio della procedura volta alla sua esclusione dalla gara per violazione dell'art. 80, comma 5, lett. m), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, avendo partecipato alla gara in situazione di collegamento sostanziale con il RTI Martura Costruzioni s.r.l. - Vullo Salvatore, poi risultato aggiudicatario.

Pur a seguito delle controdeduzioni endoprocedimentali, il Comune ha, infine, adottato la determinazione dirigenziale 16 giugno 2021, n. 4143, con cui ha escluso dalla gara il Consorzio Stabile S. Chiara Società Consortile a r.l. e la V Anthony Group S.r.l., nonché il RTI tra Marturana Costruzioni S.r.l. e Vullo Salvatore, disponendo le conseguenti comunicazioni all'ANAC e alla Procura della Repubblica, nonché aggiudicato l'appalto alla S.I.C.A.L. S.R.L.S. Con il ricorso in esame, notificato il 19 luglio 2021, il Consorzio e la V Anthony Group S.r.l. chiedono l'annullamento di tale provvedimento, deducendo difetto di motivazione, sul presupposto che l'impugnato provvedimento di esclusione non trovi adeguato fondamento nell'analisi sostanziale dei rapporti tra la V Anthony Group S.r.l. e il sig. Vullo Salvatore, nonché l'insussistenza di false dichiarazioni da parte del Consorzio Stabile S. Chiara Società Consortile a r.l. e della stessa V Anthony Group S.r.l., avendo quest'ultima correttamente dichiarato nei documenti di gara i rapporti esistenti con il sig. Vullo Salvatore.

Si è costituita in giudizio la Regione Sardegna, opponendosi all'accoglimento del gravame con eccezioni di rito e di merito.

Con ordinanza di questa Sezione 12 agosto 2021, n. 244, l'istanza cautelare proposta in ricorso è stata respinta.

Alla pubblica udienza del 21 dicembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione d'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse sollevata dalla difesa comunale, la quale evidenzia che le ricorrenti ricollegano detto interesse alla preannunciata segnalazione di quanto accaduto, da parte della stazione appaltante, all'A.N.A.C. e alla Procura della Repubblica, benché detta segnalazione sia priva di autonoma e diretta portata lesiva.

L'eccezione è fondata, non essendovi motivi per discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale, anche di questo Tribunale, secondo cui la segnalazione all'A.N.A.C. di condotte illecite commesse dai partecipanti alle gare pubbliche non è suscettibile di autonoma impugnazione, trattandosi di un atto, privo di effetti autonomi, che funge soltanto da "impulso" all'attivazione del procedimento sanzionatorio di competenza dell'Autorità, i cui esiti potranno essere eventualmente impugnati (così Consiglio di Stato, Sez. V, 28 marzo 2019, n. 2069 e T.A.R. Sardegna, Sez. I, 12 aprile 2018, n. 331, nonché, *ex multis*, T.A.R. Lazio, Sez. II, 14 gennaio 2019, n. 394; T.A.R. Napoli, Sez. VII, 21 dicembre 2018, n. 7307 e, da ultimo, sempre del T.A.R. Napoli, Sez. 5 maggio 2021, n. 2997).

In ogni caso, per completezza, si evidenzia, altresì, seppure in sintesi, l'infondatezza del ricorso nel merito.

Cominciando dal denunciato di motivazione, esso è smentito dal fatto che tra la ricorrente V Anthony Group s.r.l. e l'iniziale aggiudicatario RTI Marturana Costruzioni S.r.l./Vullo Salvatore obiettivamente esiste un indice di collegamento molto rilevante, rappresentato dal fatto che la ditta individuale Vullo Salvatore, componente del predetto RTI, ha sede legale presso l'indirizzo di residenza del legale rappresentante e amministratore unico della V Anthony Group S.r.l., indicata dal Consorzio quale esecutrice dei lavori, nonché sede legale della stessa V Anthony, sul quale la stazione appaltante ha legittimamente fondato la propria decisione, peraltro espressiva di un'ampia discrezionalità che nella presente è sindacabile solo per evidenti lacune o incongruenze, nel caso specifico non ravvisabili (cfr., *ex multis*, Consiglio di

Stato, Sez. V, 16 febbraio 2017, n. 496; Sez. V, 22 ottobre 2018, n. 6010; Sez. III, 10 maggio 2017, n. 2173; Sez. III, 23 dicembre 2014, n. 6379.

Ugualmente infondato è il secondo motivo di ricorso, relativo all'asserita insussistenza di false dichiarazioni ascrivibili al Consorzio Stabile S. Chiara Società Consortile a r.l. e la V Anthony Group S.r.l., che renderebbe ingiustificata la segnalazione all'A.N.A.C., giacché la segnalazione all'A.N.A.C. trova giustificazione nell'esistenza obiettiva del collegamento, fermo restando che competerà, poi, alla stessa Autorità valutare la rilevanza di tale situazione agli specifici fini sanzionatori.

Per quanto premesso il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse, seppure con integrale compensazione delle spese di lite, sussistendo giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe descritto per difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lensi, Presidente

Grazia Flaim, Consigliere

Antonio Plaisant, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Antonio Plaisant

IL PRESIDENTE
Marco Lensi

IL SEGRETARIO